



# CITTA' DI MATINO

## PROVINCIA DI LECCE

### ORDINANZA DEL SINDACO

**N. 18 DEL 08-05-2021**

**Oggetto: Chiusura Scuola primaria e Secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo di Matino dal 10 al 15 maggio 2021**

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma1;

**Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Visto** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio2020»;

**Visto** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

**Vista** l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n.202;

**Vista** l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n.204;

**Vista** l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n.234;

**Vista** l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n.239;

**Vista** l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n.249;

**Viste** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato al 31.01.2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Viste** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Richiamato** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”. (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17);

**Richiamato**, altresì, il Decreto Legge n. 52 del 22.04.2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00064) (GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021)”;

**Viste** le ordinanze del Ministro della Salute recanti «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, e l'andamento sul territorio nazionale e regionale, come risultante dagli ultimi bollettini trasmessi dalla Prefettura di Lecce;

**Considerata**, nello specifico, la preoccupante evoluzione dei contagi registrata a livello locale in questi ultimi giorni, con un significativo ed esponenziale aumento dei casi di positività al virus COVID-19 e del numero di nuclei familiari posti in isolamento/quarantena, a causa di un cd. “cluster epidemico” di quartiere;

**Vista** la comunicazione pervenuta in data odierna dalla Dirigente dell'Istituto comprensivo di Matino, ove vengono riportati i casi di positività e/o isolamento per contatto diretto di alunni del citato Istituto, distinti per grado e classe;

**Atteso** che tra i casi di positività riscontrati vi sono alcuni che riguardano minori in età scolare e studenti iscritti alle scuole di Matino e/o famiglie di appartenenza, concentrati perlopiù tra gli alunni frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado del locale Istituto comprensivo;

**Rilevata** l'estrema esiguità di casi nelle Scuole dell'Infanzia del predetto Istituto comprensivo, che consentono la ripresa delle lezioni in presenza;

**Visto** il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia” adottato dal Ministero dell'Istruzione il 03.08.2020;

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 121 del 23.04.2021 avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**Visto** il calendario scolastico degli istituti scolastici del territorio;

**Visto** l'art. 2 del D.L. 1 aprile 2021 n. 44, contenente “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado”, il quale stabilisce:

*“1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio”;*

**Ravvisato** che ricorrono in questo momento sul territorio di Matino le condizioni eccezionali e straordinarie che consentono, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del D.L. n. 44/2021 citato, di disporre, in via precauzionale, la chiusura dell'Istituto comprensivo di Matino;

**Visto** l'art. 50 del Decreto legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di Sanità e Igiene Pubblica;

**Visto** l'art. 32 della Costituzione;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Ritenuto**, conseguentemente, opportuno adottare senza indugio, in via cautelativa e precauzionale, misure improrogabili di contenimento dell'epidemia;

Ordinanza SINDACO n. 18  
del 08-05-2021 Comune di Matino

Per quanto premesso, considerato, visto e ritenuto, in ragione delle situazioni di fatto ed ai principi ed alle disposizioni di diritto sopra enunciate

### **ORDINA**

**la chiusura della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo di Matino dal 10 al 15 maggio 2021.**

### **AVVERTE**

che contro la presente Ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della medesima, ricorso al TAR Puglia sez di Lecce oppure, in via alternativa, ed entro 120 giorni (dalla pubblicazione) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

### **DISPONE**

che la presente Ordinanza oltre ad essere pubblicata all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune secondo le vigenti normative, venga trasmessa in copia:

- Alla Prefettura di Lecce - [protocollo.prefle@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefle@pec.interno.it);
- Alla Regione Puglia – [presidente.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:presidente.regione@pec.rupar.puglia.it)
- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Matino - [leic8ac00l@istruzione.it](mailto:leic8ac00l@istruzione.it)
- Al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Lecce - [dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it](mailto:dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it)
- Polizia municipale del Comune di Matino: [vigilanza.comune.matino@pec.rupar.matino.it](mailto:vigilanza.comune.matino@pec.rupar.matino.it)
- Carabinieri [t1e37079@pec.carabinieri.it](mailto:t1e37079@pec.carabinieri.it)
- Questura [ammin.quest.le@pcps.poliziadistato.it](mailto:ammin.quest.le@pcps.poliziadistato.it)

Il Sindaco  
Dott. Giorgio Salvatore TOMA